



Civile Sent. Sez. 1 Num. 12263 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 12/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 28732-2008 proposto da:

C F (c.f.), P
G (C.F.), elettivamente
domiciliati in presso
l'avvocato che li rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2015

910

contro

BANCA , ora
(P.I.), nella

1



qualità di procuratrice di S
S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in
presso l'avvocato
che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale per Notaio dott.ssa di
- Rep.n. del ;

- controcorrente -

avverso la sentenza n. 762/2008 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/05/2015 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato
, con delega, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;
udito, per la controcorrente, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle
spese.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 febbraio 2008, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in data 26 settembre 1996 su ricorso del

s.p.a. contro la N. s.r.l., F
C e G P, ed ha condannato questi ultimi al pagamento della diversa somma di € 285.376,51, oltre interessi e spese.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la consulenza tecnica - disposta dopo che, con sentenza non definitiva, la corte d'appello aveva accertato la liceità del recesso esercitato dalla banca con lettera del 10 aprile 1996 - abbia permesso di determinare in tale diversa misura l'importo dovuto per capitali, interessi e spese.

Avverso questa sentenza propongono ricorso i soli fideiussori, affidato a due motivi e depositando anche la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. Resiste la banca con controricorso.

In data 21 gennaio 2015 è intervenuta nel giudizio di cassazione, con procura autenticata dal difensore, la Italfondario s.p.a., procuratrice speciale della Sestino Securitisation s.r.l., cessionaria a titolo particolare, a seguito di contratto di cartolarizzazione, del credito contestato; prima dell'udienza ha depositato, quindi, un nuovo atto di intervento, munito di procura notarile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - L'intervento spiegato dalla s.p.a. è inammissibile.

Essa ha dichiarato di voler partecipare al giudizio in qualità di mandataria della S S s.r.l., avente causa a titolo particolare dalla s.p.a., sulla base di un contratto di cartolarizzazione.



Tuttavia il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui il successore a titolo particolare non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando nella disciplina di questa fase processuale un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà di esplicitare difese, e quindi di assumere una veste atipica rispetto ai soggetti che, avendo partecipato alle fasi di merito, sono parti necessarie del giudizio (cfr. Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336; Cass. 30 maggio 2014, n. 12179; Cass. 7 aprile 2011, n. 7986; Cass. 11 maggio 2010, n. 11375; Cass. 4 maggio 2007, n. 10215; Cass. 27 maggio 2005, n. 11322).

2. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli art. 1938, 1941 e 1942 c.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che la fideiussione *omnibus* era determinata sino all'importo di L. 400.000.000, pari ad € 206.582,76, comprensivo di capitale, interessi e spese.

Con il secondo motivo, censurano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la corte del merito considerato che la fideiussione limitava la posizione debitoria dei garanti.

3. - I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

I ricorrenti sostengono che il debito dei fideiussori non potesse eccedere il suddetto importo di L. 400.000.000 dovuto dal debitore "per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario".

Tuttavia, occorre osservare che, da un lato, la fideiussione si estende, ai sensi dell'art. 1942 c.c., agli accessori del debito principale, i quali si vincolano il fideiussore entro il massimo garantito; dall'altro lato, che la sentenza non definitiva della corte d'appello ha



accertato la liceità del recesso della banca operato nell'aprile 1996, con conseguente ricorso monitorio emesso nel novembre successivo ed inizio della decorrenza degli interessi di mora imputabili in proprio ai fideiussori.

Questa Corte ha già affermato che, in ipotesi di recesso del fideiussore, "egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia), e resta tenuto inoltre, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l'incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace - a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso - al limite del massimale della fideiussione" (Cass. 7 aprile 1998, n. 3575, in motivazione; v. pure Cass., 16 gennaio 1985, n. 103).

Reputa il Collegio che tale principio, il quale fa applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. per i fatti riferibili al fideiussore medesimo, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati, vada esteso all'ipotesi del recesso della banca dal contratto di conto corrente, che parimenti e con i medesimi effetti cristallizza il debito del fideiussore quanto al capitale, laddove, con riguardo agli interessi moratori maturati dopo quel momento, il mutamento del titolo dei medesimi li rende computabili oltre il limite del massimale.

Né ciò contrasta con quanto in altra occasione affermato (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3805), posto che, in

detta decisione, si trattava degli interessi imputabili al debitore principale ex art. 1942 c.c., da includere quindi entro il massimale, e non degli interessi moratori il cui decorso era direttamente imputabile allo stesso fideiussore.

Risulta, in base ai dati di fatto riferiti negli atti del presente giudizio - e in se stessi non revocati in contestazione - che il passivo del conto ammontava al momento del recesso a L. 326.684.913, pari ad € 168.719,00, dunque si poneva ampiamente entro il massimale di € 206.582,76, superato solo per il decorso del tempo dopo la costituzione in mora dei fideiussori ad opera della banca, che ottenne il decreto ingiuntivo sin dal 26 settembre 1996.

4 - Le spese seguono la soccombenza fra le parti originarie; si compensano per intero le spese fra l'interveniente ed i ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie sui compensi ed agli accessori, come per legge;

dichiara inammissibile l'intervento e compensa per intero le spese fra l'interveniente ed i ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2015.